

REGOLAMENTO (UE) 2020/2227 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 dicembre 2020

che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (2) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽²⁾ ("accordo di recesso") contiene le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione al Regno Unito e nel Regno Unito oltre la data in cui i trattati cessano di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito. La politica comune della pesca (PCP) si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione conformemente all'accordo di recesso e cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2020.
- (3) Quando la PCP cessa di essere applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito, le acque del Regno Unito (acque territoriali e zona economica esclusiva limitrofa) non faranno più parte delle acque dell'Unione. Di conseguenza, in caso di assenza di un accordo tra l'Unione e il Regno Unito contenenti disposizioni in materia di pesca, i pescherecci dell'Unione e i pescherecci del Regno Unito rischiano di non potere sfruttare pienamente le possibilità di pesca che potrebbero essere disponibili per il 2021.
- (4) Per garantire la sostenibilità delle attività di pesca e tenuto conto dell'importanza della pesca per il sostentamento economico di molte comunità nell'Unione e nel Regno Unito, è opportuno mantenere, dopo il 31 dicembre 2020, la possibilità di concludere accordi per la continuità dell'accesso reciproco dei pescherecci dell'Unione e dei pescherecci del Regno Unito alle acque della controparte. Lo scopo del presente regolamento è di creare il quadro giuridico appropriato per tale accesso reciproco.
- (5) L'ambito di applicazione territoriale del presente regolamento e ogni riferimento al Regno Unito nel quadro del presente regolamento non includono Gibilterra.
- (6) Le possibilità di pesca per il 2021 devono essere stabilite dall'Unione e dal Regno Unito nel pieno rispetto delle condizioni di cui agli articoli 61 e 62 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare ⁽³⁾. Al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine viventi e la stabilità all'interno delle acque dell'Unione e delle acque del Regno Unito, le assegnazioni e le quote dei contingenti per gli Stati membri e il Regno Unito devono essere fissate in conformità del rispettivo diritto applicabile dell'Unione e del Regno Unito.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 dicembre 2020.

⁽²⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

